

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— V LEGISLATURA —————

(N. 301-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CIFARELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno
e nelle Zone Depresse del Centro-Nord**

**di concerto col Ministro del Tesoro e « ad interim »
del Bilancio e della Programmazione Economica**

NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1968

Comunicata alla Presidenza il 28 febbraio 1969

Finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge costituiva il Titolo VI dell'ampio disegno di legge concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia nazionale, che fu presentato al Senato dal Governo Leone, il 16 settembre 1968 (Atto n. 181 del Senato). Esso fu poi ripresentato autonomamente, dallo stesso Governo, il 12 novembre 1968. La discussione su di esso comporta il complesso discorso sul finanziamento degli ulteriori interventi per il Mezzogiorno, cioè un dibattito che il Senato è chiamato a fare in un momento particolarmente delicato per la vita delle Regioni meridionali. Se queste, invero, hanno ormai raggiunto un notevole livello di sviluppo che, per certi aspetti, può cominciare ad essere considerato autopropulsivo, sono esposte però al pericolo, da non sottovalutare, che il complesso meccanismo istituzionale il quale presiede all'azione di sviluppo, e che è stato costruito in circa un ventennio di politica d'intervento, subisca un rallentamento simile a quello prodottosi a partire dal 1964, per mancanza di mezzi finanziari.

E tutto ciò avviene mentre si apre il dibattito sul prossimo Programma economico nazionale, relativo al quinquennio 1971-1975, e sulle « opzioni », che a tal fine bisogna compiere, e, di conseguenza, sul rilievo che in questo quadro va riconosciuto all'obiettivo dello sviluppo del Meridione, che tuttora costituisce il fine principale dell'intera politica economica italiana. S'accavallano, così, esigenze e finalità certo non agevolmente conciliabili: garantire, da un lato, contro ogni pernicioso arresto, la prosecuzione del processo di crescita del Mezzogiorno, cominciare, dall'altro, quell'azione di riconsiderazione della politica meridionalistica, che è ben giustificabile a circa un ventennio dal suo inizio.

Non a caso, le norme che formano oggetto del presente disegno di legge erano state originariamente previste come parte di un insieme di provvedimenti, destinati a valere, di pari passo con il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, per il rilancio della economia nazionale. Che se il Parlamento

ritenne di includere alcune parti di detto disegno di legge nella legge di conversione 28 ottobre 1968, n. 1089, così dimostrando di volerle subito operanti, ciò non esclude l'urgenza che va riconosciuta ad un provvedimento legislativo, quale è il presente, mirante a garantire la continuità degli interventi nel Mezzogiorno.

Non a caso, il Governo ha fatto presente che, messo di fronte all'alternativa di assicurare, mediante l'assegnazione di risorse finanziarie addizionali, la continuità degli interventi in corso o di aggiustare il tiro in modo da tener meglio conto degli attuali termini del problema meridionale, ha scelto la sola strada che consentisse di affrontare adeguatamente le diverse esigenze della realtà meridionale, garantendo, cioè, la prosecuzione dell'intervento, ma per il tempo strettamente necessario — un anno o poco più — a ripensare termini, obiettivi e strumenti della politica meridionalistica. Non a caso, infine, questa stessa impostazione è stata, nella sua sostanza, recepita dalla Giunta senatoriale per il Mezzogiorno, la quale, nell'ampio ed articolato suo parere, ha formulato una serie d'indirizzi che possono trovare completa applicazione non certo nel periodo del primo Piano di coordinamento, sia pure prorogato di un anno, bensì nell'elaborazione del prossimo Piano di coordinamento e del prossimo Programma economico nazionale.

Piano e Programma che, ovviamente, dovranno prendere le mosse della realtà del « Mezzogiorno degli anni settanta », dai risultati ottenuti dall'Italia democratica in un'azione ormai ventennale, dagli obiettivi raggiunti e da quelli ancora lontani, alcuni dei quali — si noti — sono da considerare oggi in una prospettiva assolutamente impensabile venti anni or sono.

Sono più che noti i dati economici concernenti i mutamenti della realtà meridionale, forniti in copia al Parlamento ed all'opinione pubblica dalle relazioni dei Ministri finanziari e dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in particolare. Varrà solo la pena di ricordare, a titolo meramente esemplificativo, che, tra il 1951 ed il 1967, il Mezzogiorno ha visto aumentare le sue risor-

se ad un tasso medio annuo pari al 5,33 per cento, crescere gli investimenti lordi ed i consumi privati, rispettivamente, a tassi medi annui dell'8,33 per cento e del 4,88 per cento, e più che raddoppiarsi il reddito lordo, che è passato, in valori costanti, da 3.880 a 8.466 miliardi di lire, registrando un tasso medio annuo di incremento pari al 5 per cento.

Peraltro la più significativa indicazione dei mutamenti della realtà meridionale ci può essere data dalle variazioni intervenute, fra il 1950 e il 1968, nella struttura delle forze di lavoro del Sud, dove la componente agricola è passata, in un arco di circa venti anni, dal 55 per cento al 33 per cento, collocandosi, cioè, a valori pressochè pari a quelli che all'inizio del periodo considerato erano propri dell'Italia centro-orientale.

Siccome però, nello stesso periodo, la componente agricola delle forze di lavoro è passata, nell'Italia centro-orientale, ad un'incidenza del 20-22 per cento e, nel triangolo industriale, al 10-12 per cento, appare chiaro, anche da questo punto di vista, che l'obiettivo dell'unificazione economica del Paese, per quanto più vicino che nel passato, rimane tuttora distante.

Importante a questo punto è stabilire se ci si muova nella direzione giusta, e, insieme, le ragioni del ritardo con cui ci si sta avvicinando all'obiettivo prefisso.

Senza dubbio, i dati su citati sulla composizione delle forze di lavoro rappresentano, di per sè, una prima conferma della validità della direzione nella quale ci si è mossi, testimoniata inoltre dalle diversificazioni intervenute nel sistema produttivo meridionale nel suo complesso, con l'accresciuta importanza dei settori extragricoli, e nel sistema industriale in specie, con l'immissione di « industrie nuove » nel settore manifatturiero, complessivamente considerato.

Un giudizio peraltro sui tempi della politica meridionalista presuppone, a sua volta, un giudizio sugli obiettivi di tale politica, sulle ipotesi economiche che degli obiettivi stessi hanno costituito i presupposti.

Nel momento in cui tale politica venne intrapresa si riteneva che bastasse liberare il Mezzogiorno da alcune tradizionali infe-

rività per determinarvi un autonomo processo di sviluppo. Esso sarebbe stato sostenuto da una politica di spesa pubblica, che avrebbe creato anche occasioni d'investimento industriale.

Questo tipo di ragionamento economico, quale che ne sia l'astratta validità teorica, si trovò a cozzare contro l'evoluzione del sistema economico italiano, interessato, a partire dagli anni '50, da una pronunciata crescita del reddito, dei consumi e degli investimenti, la quale riguardava le parti più dinamiche del Paese e non contribuiva certamente a diminuire il « divario » fra la circoscrizione più progredita e quella che si voleva sviluppare. Di qui il progressivo dilatarsi della sfera d'azione dell'intervento straordinario, con la conseguente tendenza ad una certa dispersione dell'intervento stesso; specialmente perchè le carenze dell'Amministrazione ordinaria ponevano l'organo dell'intervento straordinario nella necessità di sopperire direttamente alle urgenti esigenze di una situazione ormai tutta in movimento.

La legge 26 giugno 1965, n. 717 può considerarsi un organico tentativo di ripensare il problema meridionale al lume dell'esperienza compiuta nei quindici anni (1950-1965) d'intervento per il Mezzogiorno e nel quadro d'un Paese che, nello stesso periodo, aveva profondamente modificato le proprie caratteristiche, trasformandosi da prevalentemente agricolo in prevalentemente industriale.

La scelta della legge n. 717, e del Piano di coordinamento che ne rappresenta l'articolazione operativa, risulta una scelta in linea con gli orientamenti prevalenti nel primo Programma economico nazionale. Essa ha avuto due estrinsecazioni: da una parte, la restituzione all'amministrazione ordinaria della competenza ad operare in maniera esclusiva in zone e settori che erano ricaduti nella sfera di azione della Cassa; dall'altra, la « concentrazione » dell'impegno della Cassa nelle cosiddette « aree suscettibili », laddove, cioè, il massiccio sforzo dell'intervento straordinario poteva garantire la massimizzazione dei risultati degli investimenti.

Entrambi gli aspetti di detta scelta vengono oggi messi in discussione; il primo, a causa dell'incapacità dimostrata dall'Amministrazione ordinaria di sostituirsi efficacemente alla Cassa nei territori e nei compiti che questa le ha restituiti; il secondo, per una serie di motivazioni riconducibili tutte al timore che, attraverso la concentrazione, vengano a riprodursi, all'interno del Mezzogiorno, quelle stesse differenziazioni che oggi contrappongono l'Italia meridionale e insulare al resto del Paese.

E sono proprio le critiche di quest'ultimo tipo che hanno avuto maggiore eco nel dibattito svoltosi intorno al presente disegno di legge in seno alla Giunta consultiva per il Mezzogiorno ed alla 5ª Commissione.

Non si può, a questo proposito, fare a meno di osservare che una discussione sul tema della « concentrazione » oggi si svolge su un terreno improprio, in quanto nel Mezzogiorno il principio della concentrazione, adottato in teoria, è stato largamente disatteso in pratica, se è vero, come è vero, che il « Piano di coordinamento » ha stabilito che l'intervento della « Cassa » debba « concentrarsi » su ben 93 comprensori agricoli, con una superficie complessiva di 3.794.135 ha; su ben 45 aree e nuclei di industrializzazione, con una superficie complessiva di circa 3 milioni di ha; su ben 29 comprensori turistici, con una superficie complessiva di 6.335.369 ha; su ben 16 aree di particolare depressione, con una superficie complessiva di 2.600.000 ha. E si noti che fino all'entrata in vigore della legge 26 giugno 1965, n. 717, l'area totale degli interventi della Cassa, coincidendo in sostanza con l'intera superficie meridionale, ascendeva a 13.152.000 ha. Allorquando, oltre dieci anni or sono, cominciò a parlarsi della concentrazione delle iniziative industriali in alcune zone del Mezzogiorno, si pensava di utilizzare tali zone come punti di forza dell'industrializzazione, facendone poi espandere « a macchia d'olio » gli effetti economici sui territori contermini.

È evidente che ciò presupponeva che i cosiddetti « punti di forza » fossero in numero abbastanza ridotto, in quanto una concentrazione che interessasse decine e deci-

ne di differenti comprensori territoriali, come è poi accaduto nel Mezzogiorno, rappresentava una contraddizione in termini.

Il sistema industriale che in questo modo è venuto sorgendo rischia di accoppiare, in una singolare simbiosi, i difetti della concentrazione e quelli della diffusione, onde non è da meravigliarsi se tuttora non si raccolgono i frutti che ci si attendevano da una concentrazione che, in realtà, non vi è stata.

Nel tentativo di razionalizzare una materia così intricata, la Giunta senatoriale per il Mezzogiorno afferma che « politica di concentrazione e politica di diffusione non debbono essere intese come termini di due concezioni contrapposte, ma come componenti di uno steso problema, da risolvere unitariamente », quello dell'equilibrio di tutto il territorio meridionale. La stessa Giunta considera, a tal fine, positivamente alcune proposte governative intese a correggere il vigente sistema d'incentivazione, con: a) l'elevazione del limite, ora fissato in 80 milioni, dell'investimento industriale incentivabile senza alcuna considerazione della localizzazione; b) l'estensione del massimo delle agevolazioni ai settori a basso investimento *pro capite*, non richiedenti infrastrutture diverse da quelle localmente esistenti, ovvero non legate ad altre iniziative industriali; c) l'estensione del massimo delle agevolazioni alle iniziative che si collochino vicino agli agglomerati urbani di Comuni i cui piani regolatori abbiano zone di insediamento industriale definite e che non richiedano infrastrutture diverse da quelle necessarie per gli insediamenti civili.

La Giunta, nella sua analisi, è andata più oltre, cogliendo due punti essenziali della odierna configurazione del problema degli interventi nel Mezzogiorno, dei quali l'uno concerne la sempre viva questione del « coordinamento » e l'altro la questione della congruità dei mezzi finanziari disponibili.

Osserva giustamente la Giunta che problemi particolari, ma importanti, come quelli concernenti le « sacche di depressione », la correlazione fra le diverse infrastrutture, la graduazione degli incentivi, potranno trovare soluzione solo se inquadrati in un « coordinamento » serio e impegnativo,

che coinvolga l'intervento ordinario e l'intervento straordinario, l'iniziativa pubblica e l'iniziativa privata, in quanto « se è vero che l'intervento straordinario deve avere carattere aggiuntivo e non sostitutivo dell'intervento ordinario, deve essere ugualmente vero che l'intervento ordinario deve avere anche carattere compensativo nelle località in cui il primo non perviene ».

Ma ogni tipo di politica per il Mezzogiorno è condizionato dalla disponibilità di mezzi finanziari adeguati, sia sotto il profilo dell'intervento ordinario che sotto quello dell'intervento straordinario.

E se, dal primo punto di vista, sarebbe sufficiente una delibera del CIPE, in quanto la percentuale del 40 per cento, fissata dalle norme vigenti a carico dell'amministrazione ordinaria e delle aziende a partecipazione statale per gli investimenti nel Mezzogiorno, rappresenta un limite inferiore e non già superiore, per quanto concerne, invece, l'intervento straordinario occorre un apposito provvedimento legislativo di nuovo finanziamento, quale è appunto il presente disegno di legge. La sua approvazione è urgentemente necessaria.

La situazione, invero, da fronteggiare è caratterizzata dal progressivo esaurimento delle disponibilità della Cassa per il Mezzogiorno. Situazione già particolarmente grave al 31 dicembre 1968, con riferimento a settori importanti, quali le opere pubbliche di bonifica, gli acquedotti, le infrastrutture per le aree e i nuclei di industrializzazione, gli incentivi per le iniziative industriali, il credito alberghiero.

A tale situazione si è temporaneamente provveduto mediante una serie di storni da altre previsioni del Piano di coordinamento, onde il Governo ha reso noto di prevedere la reintegrazione degli stanziamenti di settore come previsti dal Piano di coordinamento mediante l'impiego di 60 miliardi di lire sullo stanziamento previsto dal presente disegno di legge.

La parte del leone sugli altri 500 miliardi la farebbe, secondo la ripartizione prevista dal Governo e resa nota alla Giunta ed alla 5ª Commissione, il settore industriale, con 350 miliardi, per contributi e infrastrutture

di aree e nuclei; mentre all'approvvigionamento idrico sarebbero attribuiti 45 miliardi, 43 alle opere pubbliche di bonifica e specialmente d'irrigazione, 19 al turismo, 13 al completamento della viabilità a scorrimento veloce e 25, infine, globalmente, agli altri settori d'intervento.

È una distribuzione, questa, dettata dalla esigenza di venire incontro alle necessità più urgenti dell'intervento straordinario. Essa, peraltro, non soddisfa se non in parte: in quanto non consente l'accoglimento, se non in misura estremamente limitata, degli orientamenti emersi nella discussione circa i maggiori stanziamenti occorrenti per il settore agricolo, per i servizi civili e per le zone di particolare depressione. In alcune regioni, invero, l'agricoltura è tuttora il settore portante dell'economia ed in generale, l'attuazione dei programmi già messi a punto, per le zone irrigue e per quelle ad esse connesse, comporta spesa pubblica e incentivazioni poliformi, di crescente peso finanziario. Quanto alle zone di particolare depressione, pur limitando la considerazione a quelle già fissate dal Piano di coordinamento, è di tutta evidenza la sproporzione tra quanto debba farsi, anche d'urgenza e con mezzi particolari d'intervento della Cassa, e gli stanziamenti disponibili.

È da auspicare, quindi, che il Governo, accogliendo l'appello della Giunta per il Mezzogiorno e le richieste formulate in 5ª Commissione, provveda a quell'aumento degli stanziamenti, che appare indispensabile per il completamento delle opere, e soprattutto per le esigenze di settori importanti, come si è detto, quali l'agricoltura e le aree di particolare depressione.

È da considerare invero che, aggiungendo i 560 miliardi previsti dal presente disegno di legge ai 220 che rappresentavano, al 31 dicembre 1968, i residui impegnabili della Cassa, la disponibilità complessiva della stessa diventa di 780 miliardi, con una media annua impegnabile di 390 miliardi, inferiore alla media degli impegni assunti dalla Cassa negli ultimi tre anni, aggirantesi intorno ai 500 miliardi di lire.

Va qui sottolineato che, alla base di questo esaurimento dei fondi, vi sono le cre-

scenti richieste provenienti dal settore industriale, sia indirettamente, per la realizzazione di infrastrutture generali e specifiche, sia direttamente, per l'erogazione di contributi a fondo perduto e sugli interessi.

Una notevole parte di questi impegni scaturisce da alcune grandi decisioni di investimento nel settore pubblico: ma a questa si aggiungono le richieste del settore privato, che dimostra, in questo momento, nel Mezzogiorno, una propensione alle iniziative industriali più spiccata di quella esistente sul piano nazionale.

Una propensione che non sappiamo quanto sia ripetibile nell'immediato futuro, se oggi dovesse essere scoraggiata dalla mancanza di mezzi. È un ragionamento, questo, che vale tanto per l'articolo 2, il quale dispone l'integrazione delle disponibilità della Cassa per il biennio 1969-1970, quanto per l'articolo 3, che garantisce la copertura delle scadenze successive al 1970, per un importo non superiore a 500 miliardi.

Occorre notare, a tal proposito, che l'esperienza della Cassa sustanzia previsioni d'impegno, nel biennio 1969-70, per contributi sugli interessi delle emissioni obbligatorie e dei mutui degli Istituti di credito a base nazionale, ascendenti ad un ammontare di 575 miliardi. È evidente che, trattandosi di spesa differita, vi è il tempo per una successiva provvista di mezzi; ma questa non dovrà tardare troppo.

La cornice istituzionale per le disposizioni finanziarie degli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge è data dall'articolo 1, che proroga al 31 dicembre 1970 tanto la durata del primo periodo d'attuazione degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno prevista dal testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, quanto l'efficacia del Piano di coordinamento. Tale proroga è stata intesa dalla maggioranza non come una mera dilatazione nel tempo di politiche e strumenti già preordinati, ma in funzione di un aggiustamento delle une e degli altri sulla base delle esperienze maturate in questi anni e delle esigenze appalesatesi nello stesso periodo.

È in questo quadro che va collocato il sistema dei « blocchi d'investimento », che

tuttora costituisce uno degli approcci più originali all'industrializzazione di un'area in via di sviluppo.

Le esperienze fatte a questo proposito, tanto in Italia quanto all'estero, hanno dimostrato che, per il consolidarsi prima e l'espansione dopo, d'un processo d'industrializzazione è necessario esista un insieme di industrie tra di loro collegate da rapporti d'interdipendenza tecnico-economica. In assenza di quest'insieme, di questo *minimum-quantum*, l'industrializzazione procede in maniera stentata e nasce un coacervo di industrie, di impianti, casualmente affiancati, più che un vero sistema industriale, onde l'intero tessuto economico dell'area interessata trova con difficoltà un proprio equilibrio.

L'identificazione di questo *minimum-quantum*, e la possibilità di determinarne il sorgere, rappresenta, per così dire, l'uovo di Colombo dell'intero problema dell'industrializzazione.

Si noti che tutte le polemiche contro la « concentrazione » ed a favore della « diffusione » evitano di affrontare, o ignorano, la questione del *minimum-quantum* occorrente per radicare in una zona un processo d'industrializzazione.

La realizzazione dei « blocchi d'investimento », attraverso un insieme d'iniziativa tra di loro collegate e capaci, nel complesso, di dar luogo ad una serie di risultati economici diffusivi, costituisce, allo stato attuale della ricerca economica, l'approccio più convincente per la soluzione del problema del decollo nell'industrializzazione.

E la « contrattazione programmata » rappresenta il mezzo operativo per la messa in atto dei « blocchi d'investimento ».

Il fatto che la « contrattazione programmata » sia finora rimasta più una enunciazione che una realizzazione non ne inficia, in alcun modo, la validità teorica. Quel fatto è solo la proiezione sul piano operativo del travaglio della situazione politica italiana, pre e post-elettorale.

Del resto, ogni tipo di « contrattazione » postula una piena capacità di impegno nei contraenti, e il reciproco riconoscimento di essa.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il rilancio della « contrattazione programmata » si pone quindi in concreto come un problema di volontà politica, la cui importanza è stata implicitamente sottolineata nella discussione svoltasi intorno al presente disegno di legge, con la richiesta della piena realizzazione, in Puglia, del complesso meccanico integrato, quel famoso « Polo pugliese » che della contrattazione programmata può considerarsi un'anticipazione. Una altra notevole possibilità di « contrattazione programmata » è rappresentata dall'insieme delle iniziative che, a valle e intorno all'Alfa Sud, stanno per sorgere o dovranno necessariamente sorgere.

Il costruendo impianto meccanico napoletano, infatti, costituisce una occasione per impostare l'ampio discorso sull'automobile italiana degli anni '80, troppo importante perchè lo si lasci cadere nell'ambito di una soluzione meramente aziendale.

Se la « contrattazione programmata » è, come già detto, anzitutto un problema di volontà politica, lo stesso vale, a ben guarda-

re, per tutta l'azione di Governo, che deve esplicarsi, nel quadro della programmazione e in coerenza con gli obiettivi della stessa, sempre con la costante cura di non contraddire sul piano nazionale le scelte fatte per il Mezzogiorno.

Portare innanzi, con le debite correzioni, tale azione, significa anzitutto indirizzare in senso meridionalista le obiettive possibilità oggi esistenti nell'apparato produttivo italiano.

Onorevoli senatori, l'esistenza di una tale volontà politica nel Governo, e nella maggioranza che lo sostiene in Parlamento, è dimostrata, fra l'altro, dal presente disegno di legge, la cui approvazione fornirà un contributo determinante per la prosecuzione ed il successo di quella politica meridionalista con la quale la Repubblica persegue lo storico obiettivo della unificazione sociale, economica e civile del nostro Paese. Per queste ragioni la Commissione, a maggioranza, ne raccomanda l'approvazione.

CIFARELLI, *relatore*

ALLEGATO

Parere della Giunta consultiva per il Mezzogiorno, le Isole e le aree depresse del Centro-Nord sul disegno di legge n. 301

Sul disegno di legge « *Finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno* » (n. 301) la Giunta consultiva per il Mezzogiorno, le Isole e le aree depresse del Centro-Nord osserva:

Il disegno di legge va riferito al sistema dei Piani pluriennali per il Coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno che il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno formula e il Comitato interministeriale per la programmazione economica approva in virtù dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, nel quale è riprodotto l'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Il primo dei piani pluriennali di coordinamento fu formulato e approvato per un quinquennio (1965-1969) con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° ottobre 1966 ed è in via di attuazione.

Successivamente, con legge 27 luglio 1967, n. 685, fu approvato il Programma economico nazionale quinquennale (1966-1970), nel quale il Piano di coordinamento predetto veniva ad inserirsi, costituendo di esso, in virtù delle citate disposizioni di legge, un provvedimento di attuazione.

I due quinquenni, come si è visto, non coincidevano quanto ad inizio e a scadenza, comprendendo il primo l'arco di tempo dal 1965 al 1969 e il secondo quello dal 1966 al 1970.

Questa irrispondenza cronologica originaria, con i riflessi di carattere sostanziale che ne derivano, fu rilevata dalla Giunta nel parere espresso sul Programma economico nazionale, ma aveva la sua ragion d'essere nel fatto, previsto dall'articolo 1 della legge 717, che il detto programma non era ancora approvato quando fu emanato il primo dei

Piani di coordinamento per il Mezzogiorno, onde questo fu « predisposto sulla base delle direttive contenute nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento dai Ministri del bilancio e del tesoro ».

Scrisse la Giunta in quel parere:

« In primo luogo vanno considerati i tempi nei quali il programma e il piano s'inseriscono.

« Previsti entrambi per la durata di un quinquennio cadenti in periodi parzialmente diversi soltanto per effetto della diversità di epoca delle leggi rispettive (emanata una, da emanare l'altra), il programma e il piano vanno collocati nell'arco di tempo più lungo ritenuto necessario per il conseguimento finale degli obiettivi comuni e che la legge n. 717 stabilisce in 15 anni — prorogando per un uguale periodo la durata della Cassa — e la programmazione prevede in 15-20 anni.

« La differenza di previsione circa il lungo periodo non va, in verità, posta ora in discussione, dipendendo, evidentemente, la maggiore o minor durata di esso da fattori interni ed esterni che non è possibile valutare a priori con esattezza e di fronte ai quali può valere soltanto l'impegno del massimo acceleramento dell'azione.

« Quanto al tempo breve, invece, le previsioni del programma e del piano, come s'è detto, quasi coincidono ».

Ora, il disegno di legge in esame, prolungando di un anno il primo dei Piani pluriennali per il Mezzogiorno e portando il medesimo da un quinquennio ad un sessennio, con scadenza al 31 dicembre 1970, prevede che la data di inizio del prossimo Programma economico nazionale e quella del secondo Piano pluriennale per gli interventi nel Mezzogiorno abbiano a coincidere, onde, per la durata che entrambi avranno in futuro, la coordinazione tra i due piani possa essere più sistematica e organica.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D'altra parte, la predisposizione di un secondo programma economico nazionale non risulta ancora effettuata, ond'è che le stesse esigenze di coordinazione tra gli organi che all'uno e all'altro lavoro intendono, richiedono che il futuro piano per il Mezzogiorno sia formulato di pari passo con il programma economico nazionale futuro.

La proroga proposta, dunque, mentre si pone come anello di congiunzione tra il primo e il secondo dei piani di coordinamento per il Mezzogiorno, assicurando la continuità nel tempo alla politica d'intervento straordinario, tende ad armonizzare sempre più la politica meridionalista con la politica economica nazionale, nel cui quadro, come in quello della Comunità economica europea e di tutta la politica economica internazionale, essa deve sempre più porsi.

Per questa ragione sostanziale la Giunta, a maggioranza, *esprime parere favorevole al disegno di legge sul primo punto* in cui stabilisce (art. 1) che « *la durata del primo periodo di attuazione degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è riferita al sessennio 1965-1970. L'efficacia del Piano pluriennale per il Coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, relativo agli anni finanziari 1966-1969, approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è prorogata al 31 dicembre 1970* ».

Il *secondo punto* del disegno di legge riguarda l'integrazione del finanziamento — conseguente alla proroga di durata del Piano — a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione degli interventi.

Le disposizioni della legge 26 giugno 1965, n. 717, tradotte nell'articolo 20 del testo unico citato e modificate con l'articolo 70 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, assicuravano alla Cassa un finanziamento complessivo di lire 1.640 miliardi per il quinquennio.

Il disegno di legge in esame (art. 2) eleva i 1.640 miliardi a 2.200 miliardi, assegnando alla Cassa una ulteriore disponibilità di 560 miliardi.

L'onorevole Sottosegretario per il Mezzogiorno che, in rappresentanza del Governo, ha partecipato alle sedute della Giunta (nella prima seduta intervenne lo stesso ministro Taviani) ha dato comunicazione della seguente ripartizione che il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e il CIPE prevederebbero di fare della predetta somma:

— per reintegro storni effettuati a favore del settore industriale: « contributi in conto capitale e interesse »	60 miliardi
— per il settore industriale: contributi in conto capitale e sugli interessi, tariffe ferroviarie, case lavoratori, invasi a servizio delle aree e dei nuclei	310 miliardi
— infrastrutture aree e nuclei industriali	40 miliardi
— agricoltura: opere di bonifica, specialmente di irrigazione	43 miliardi
— completamento viabilità di scorrimento veloce	18 miliardi
— approvvigionamento idrico	45 miliardi
— turismo	19 miliardi
— altri interventi (artigianato e pesca, completamento ospedali, fattore umano)	25 miliardi
Totale	560 miliardi

La Giunta ha discusso lungamente sulla entità della cifra prevista dal disegno di legge e sulla previsione della ripartizione di essa.

La Giunta, a conoscenza che da parte del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, sono state rappresentate ai responsabili della politica economico-finanziaria del Paese le esigenze che postulerebbero una maggiore assegnazione di fondi per il completamento nel Mezzogiorno delle opere e delle incentivazioni nel sessennio e che una giustificata azione per l'attribuzione di tali maggiori fondi è tuttora in corso, ritiene di dover esprimere *parere che lo stanziamento di 560 miliardi non risponda alle prospettive di una azione politica di fondo nei vari settori di intervento*.

Più particolarmente la Giunta esprime parere che, poichè di detta somma, buona parte e cioè 410 miliardi sarebbero assorbiti dalle esigenze poste dallo sviluppo della industrializzazione, il residuo di 150 miliardi, destinato ai settori dell'agricoltura, della viabilità, dell'approvvigionamento idrico, del turismo, dell'artigianato, della pesca, del completamento ospedali e al largo e più impegnativo settore del fattore umano, non sia rispondente alle esigenze di detti settori.

La Giunta non ha ragione per ritenere che le maggiori previsioni del Comitato dei Ministri circa la misura degli interventi necessari non sia esatta, come non può non rendersi conto dei limiti delle disponibilità del bilancio statale.

E perciò — non avendo una copertura da indicare, ai sensi dell'articolo 81 cap. della Costituzione, per lo stanziamento di maggiori fondi, mentre *fa appello ai Ministri per il Mezzogiorno, per il tesoro e per il bilancio perchè*, nei limiti delle possibilità finanziarie del Paese, *ad un maggiore stanziamento si pervenga*, esprime parere che il disegno di legge, sia, intanto, approvato così come proposto, in considerazione che, in difetto, tutta l'azione d'intervento della Cassa (che ha già subito remore, come risulta dagli storni che essa è stata costretta ad effettuare e che debbono con questa legge essere reintegrati) sarebbe obbligata ad arrestarsi, con un nocumento per il Meridione certamente maggiore della minore entità dei fondi da spendere.

Tuttavia la Giunta, nell'ipotesi di cui sopra, esprime il parere che comunque — ove il bilancio 1969 non lo consenta o nei limiti in cui non lo consenta — debba provvedersi ad una successiva integrazione di stanziamento nel bilancio 1970, al quale anno la proroga del piano si riferisce.

* * *

La Giunta non ha limitato il suo esame al solo contenuto del disegno di legge, ma, consapevole della sua funzione, ha portato la sua attenzione su tutta la politica di intervento straordinario nel Mezzogiorno, e sulle sue prospettive future, considerando che, se motivo essenziale di questo disegno

di legge è assicurare la continuità dei finanziamenti e la non interruzione dell'azione d'intervento, occorre, ai fini della formulazione del secondo piano pluriennale e dell'attuazione di questa stessa legge, un più pacato esame degli indirizzi seguiti e da seguire, per il futuro, in quella politica.

La Giunta ritiene che questo esame debba, comunque, essere fatto da essa con anticipo rispetto alla formulazione del secondo piano pluriennale e si riserva perciò più ampi dibattiti in sede di discussione — che si propone di fare al più presto — della Relazione previsionale e programmatica sugli interventi pubblici nel Mezzogiorno per l'anno 1969 presentata dal Ministro il 30 ottobre 1968.

Tuttavia, la Giunta intende fin da ora soffermarsi su alcuni punti di politica generale meridionalistica quali sono apparsi dalla pregevole esposizione effettuata, su richiesta di essa e dichiaratamente anche a nome del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dall'onorevole sottosegretario Di Vagno, sulla quale l'attenzione della Giunta si è manifestata con la partecipazione alla discussione di tutti i rappresentanti delle sue componenti politiche.

Si enucleano nel presente parere i punti principali del dibattito:

1) la Giunta ha riconfermato il parere già espresso in sede di approvazione della legge sul programma economico nazionale, esservi, cioè, nella eliminazione degli squilibri territoriali, settoriali e sociali tutt'ora esistenti in Italia, identità di obiettivi nel detto programma economico nazionale e nella politica di sviluppo del Mezzogiorno e doversi, perciò, quest'ultima considerare, nella economia generale del Paese, come strumento che, ponendosi la finalità immediata del progresso delle regioni meridionali, costituisce insieme una componente primaria di tutto lo sviluppo nazionale.

Per questa considerazione fondamentale la Giunta, affermando la inderogabile esigenza che la politica nazionale e quella del Mezzogiorno procedano omogeneamente e l'una in funzione dell'altra, concorda con l'onorevole Sottosegretario nel ritenere che

il programma nazionale debba recepire le priorità meridionalistiche come essenziali per il conseguimento degli obiettivi generali, senza condizionarle a nessuna considerazione di struttura o di congiuntura, pena l'insuccesso dell'ulteriore politica meridionalistica.

Il che porta conseguentemente — e il discorso vale sia per il completamento del primo piano pluriennale, sia e a maggior ragione per il secondo, a ritenere che gli strumenti di intervento debbano essere dotati di adeguatezza di mezzi rispetto alle esigenze di una società civile in rapida evoluzione;

2) la Giunta si è poi largamente soffermata sulla funzione e sulla funzionalità della Cassa per il Mezzogiorno.

Il giudizio espresso dalla Giunta con larghezza di consensi, se se ne eccettuino le riserve dell'estrema sinistra, è di validità dell'azione finora svolta dalla Cassa e di necessità della permanenza di essa come organo base per l'attuazione degli interventi straordinari.

Anche se il valore degli elementi peculiari che caratterizzavano originariamente la Cassa per il Mezzogiorno — pluriennalità dell'intervento, semplificazione delle procedure, intersettorialità dell'azione — è apparso attenuato nel tempo, per il fatto che queste caratteristiche si sono venute diffondendo ad altri organi e ad altre forme di intervento pubblico, la Giunta ritiene che la Cassa debba rimanere quale organo primario dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, al centro degli Istituti ad essa collegati e di tutti gli altri organismi, anche autonomi, chiamati ad operare, secondo le leggi speciali o proprie funzioni istitutive, nell'attuazione della politica del Mezzogiorno (specialmente Regioni, Provincie e Comuni).

La Giunta non può peraltro su questo ultimo tema, omettere di riaffermare due esigenze:

a) che sia data la più ampia e democratica interpretazione all'articolo 3 del citato testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno secondo il quale i piani pluriennali debbono formarsi sulle *proposte* che

le Regioni (e, ove esse non ancora esistano, i Comitati regionali per la programmazione economica) debbono presentare al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in ordine agli interventi da effettuare nei rispettivi territori, nel senso che *debbono essere seguiti i criteri e le indicazioni di priorità che sono alla base degli schemi regionali di sviluppo*.

In tal modo si ottiene quella partecipazione di base alla formazione delle decisioni sulla politica di intervento e quel controllo democratico sulla medesima che è auspicabile possa in avvenire svilupparsi in forme più concrete.

b) la seconda esigenza sta nella necessità che la Cassa ponga gli organi di esecuzione delle opere — e specialmente le Provincie ed i Comuni — in condizione di idoneità tecnico-organizzativa per far fronte all'assolvimento dei compiti ad essi affidati.

Non si può pretendere, è vero, che sia a carico della Cassa l'eliminazione di carenze che trovano la loro ragione d'essere nelle difficoltà strutturali in cui si dibattono gli Enti locali, ma non può, d'altra parte, concepirsi che debba continuarsi a far conto su un sistema in cui disfunzioni di organi di esecuzione intralcino l'intero processo di sviluppo. *Per cui la Cassa, in conformità agli obblighi di legge, deve adeguatamente concorrere nella spesa diretta ad uniformare ai suoi fini le strutture organizzative degli Enti locali.*

Resta, comunque, sempre aperto il problema di fondo della improcrastinabile necessità di risanamento e di riforma radicali della finanza locale che la Giunta — e non da oggi — ritiene indispensabile oltre che per se stessa, anche per una efficiente politica meridionalistica.

Quello invece che la Giunta ritiene di dover escludere è la creazione di uffici periferici e decentrati della Cassa che finirebbero per rendere più complicato il suo lavoro e per accrescere le spese generali di attuazione dei piani;

3) altro tema importante esaminato dalla Giunta è quello della *concentrazione* o *diffusione degli interventi*. Nella esposizione

dell'onorevole Sottosegretario sono espressi chiaramente alcuni criteri-base per il settore industriale.

Premesso che le scelte prioritarie delle produzioni industriali vanno fatte tenendo specialmente conto da un lato dei fattori *domanda* e *produttività* e dall'altro dalla esigenza di riduzione del costo complessivo della spesa nelle pubbliche attrezzature, i detti criteri indicano questa duplice direzione:

concentrazione territoriale, in aree e nuclei di sviluppo, delle iniziative industriali che esigono una notevole dotazione di infrastrutture e sono legate ad altre industrie da complessi legami interaziendali;

diffusione nel territorio, per contro, delle industrie che dette dotazioni non richiedono e a detti legami non debbono condizionare lo sviluppo.

In questa seconda categoria vengono collocate le industrie utilizzanti i prodotti agricoli, le materie prime e la mano d'opera locale e quelle che non dipendono marcatamente dalla prossimità di altre industrie.

Il decreto ministeriale 8 febbraio 1967, come è noto, stabilisce per la graduazione degli incentivi a favore dell'industria meridionale 3 parametri: localizzazione, dimensione, settore.

Quanto alla localizzazione, che incide per un terzo nella determinazione delle agevolazioni, la regola è che vengano attribuite le misure massime alle iniziative industriali che si localizzano all'interno degli agglomerati delle aree e nuclei di sviluppo, misure medie alle iniziative che si localizzano nei comprensori industriali e misure minime alle industrie che sono fuori dei comprensori.

Tre eccezioni consente solo la regola predetta:

quando si tratti di ampliamento di iniziative esistenti;

quando si tratti di iniziative aventi localizzazione obbligate (industrie agricolo-alimentari, industrie estrattive, industrie condizionate da particolari ragioni tecniche);

quando si tratti di iniziative di minori dimensioni che importino, cioè, un investimento non superiore a 80 milioni.

Per il futuro, nella esposizione dell'onorevole Sottosegretario, dopo la decisa affermazione che vanno in ogni caso evitate economie di congestione, isolamento di iniziative ed eccessivi oneri di infrastrutture per iniziative singole, si indicano queste direttive:

elevazione dell'ammontare di 80 milioni per la concessione del massimo delle agevolazioni fuori delle aree e dei nuclei;

estensione del massimo delle agevolazioni ai settori a basso investimento *pro capite* o non richiedenti infrastrutture diverse da quelle localmente esistenti ovvero non legate ad altre iniziative industriali;

estensione del massimo delle agevolazioni alle iniziative che si collocano presso i comuni i cui piani regolatori abbiano zone di insediamento industriale definite e non richiedano infrastrutture diverse da quelle necessarie per gli insediamenti civili.

La Giunta, pur concordando in linea di massima con l'onorevole Sottosegretario su questi punti, ha ritenuto di dover esaminare il problema della concentrazione o diffusione degli interventi in un arco più ampio dal quale possano derivare risposte adeguate ai problemi singoli.

La Giunta, invero, ha ritenuto che all'esame del problema delle concentrazioni e delle diffusioni debba premettersi quello del più grave e imminente problema della esistenza nel Meridione delle cosiddette « sacche di depressione » presenti in tutte le sue regioni continentali e, più spiccatamente, nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna.

La Giunta, appellandosi, ancora una volta, al concetto ripetutamente espresso, che la creazione dell'equilibrio economico-sociale tra le tre circoscrizioni del territorio Nazionale deve procedere di pari passo con la creazione dell'equilibrio di tutti i territori meridionali in modo che lo sviluppo dell'intero territorio nazionale sia simultaneo, coordinato e con carattere di interdipenden-

za, intende ricordare l'ammonimento contenuto nel programma economico nazionale *che non sia lo stesso meccanismo di sviluppo a determinare scompensi tra aree di concentrazione degli insediamenti e ulteriore impoverimento dei territori di esodo.*

Perchè ciò non si avveri occorre o portare maggiori strumenti di sviluppo economico nei territori ancora poveri (sacche di depressione) o trasferire il lavoro delle popolazioni che in esse vivono ancora male in altri territori del Mezzogiorno. La qual'ultima cosa, sul piano umano ed economico, andrebbe intesa con molta prudenza.

Certo è che una terza via, quella del cosiddetto sistema di espansione a macchia d'olio, cioè della proiezione naturale degli effetti economici degli sviluppi delle zone di concentrazione a quelle ad esse esterne non è destinata a dare — o, quanto meno, non ha finora dato i risultati sperati, visto che le sacche di depressioni ancora permangono.

Con questo non si vuol dire che possa indulgersi ad una politica di polverizzazione, di frantumazione, di atomizzazione degli interventi, ad una politica cosiddetta di campanile (quasi che poi il campanile non fosse il simbolo di esigenze economiche e sociali insopprimibili) si vuol dire, invece, che politica di concentrazione e politica di diffusione non debbano essere intese come termini di due concezioni contrapposte, ma come componenti di uno stesso problema da risolvere unitariamente: *il problema dell'equilibrio di tutto il territorio meridionale.*

Quando poi si passi all'individuazione concreta dei modi mediante i quali questo obiettivo si può raggiungere, non si può non ritenere che si debba:

a) aumentare i mezzi a disposizione dello sviluppo del Mezzogiorno sia in interventi straordinari che nella spesa ordinaria.

Dei primi si è già detto. Della seconda occorre dire che l'aumento della percentuale del 40 per cento che le leggi sul Mezzogiorno riservano agli investimenti pubblici dei vari Ministeri nel Sud o l'aumento delle percentuali di investimento delle aziende a

partecipazione statale nelle regioni meridionali possono essere operati anche senza modifiche legislative, considerando che si tratta di *livelli minimi* stabiliti dalla legge che il CIPE può elevare secondo le esigenze;

b) concepire ed attuare il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordinario e tra iniziativa pubblica ed iniziativa privata nel Mezzogiorno in maniera che essi si integrino a vicenda e che non ne risultino zone favorite e zone neglette, aree di grande sviluppo e sacche di depressione. Se è vero che l'intervento straordinario deve avere carattere *aggiuntivo* e non *sostitutivo* dell'intervento ordinario, deve essere ugualmente vero che l'intervento ordinario deve avere anche carattere *compensativo* nelle località in cui il primo non perviene.

È in questo quadro generale che trovano posto i vari problemi prospettati dall'onorevole Sottosegretario e discussi dalla Giunta sulla graduazione delle incentivazioni, sulle sacche di depressione, sulla correlazione fra le infrastrutture attuate dalla Cassa e quelle dei piani regolatori generali Comunali o intercomunali e, in genere, sulle scelte da operare per un più organico e completo sviluppo del meridione.

Ai vari quesiti la Giunta si propone di dare risposta nell'imminente esame delle Previsioni programmatiche per il 1969 e della impostazione del secondo piano pluriennale.

Quello che fin da ora la Giunta desidera segnalare al Governo è la esigenza che il secondo piano pluriennale destinato ad avere inizio col 1° gennaio 1971 sia predisposto tempestivamente rispetto alla necessità di una adeguata considerazione del suo contenuto da parte del Parlamento e di una continuità organica rispetto al primo piano pluriennale.

Con queste considerazioni la Giunta, a maggioranza, esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 301 recante « Finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno ».

JANNUZZI Onofrio, estensore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

La durata del primo periodo di attuazione degli interventi della Cassa del Mezzogiorno, prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è riferita al sessennio 1965-1970.

L'efficacia del Piano pluriennale per il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, relativo agli anni finanziari 1966-1969, approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è prorogata al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

L'articolo 20 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, modificato con l'articolo 60 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito con il seguente:

« Per l'attuazione degli interventi di sua competenza previsti per il primo sessennio 1965-1970, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608, è autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 2.200 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento del Piano di coordinamento e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Detta quota di spesa è determinata con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Identico.

« Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono altresì comprensivi delle spe-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

« Detta somma di miliardi 2.200 sarà iscritta per miliardi 1.760 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 280 miliardi nell'esercizio 1969, di 465 miliardi nell'esercizio 1970 e di 195 miliardi nell'esercizio 1971.

« All'onere di miliardi 70 derivante dalla applicazione del precedente comma relativo all'esercizio 1965 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

« Per il rimanente importo di 440 miliardi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1966 al 1972, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi 1966 e 1967, di lire 40 miliardi per l'esercizio 1968, di lire 100 miliardi annui per gli esercizi 1969 e 1970 e di lire 50 miliardi annui per gli esercizi 1971 e 1972.

« Il netto ricavo di cui sopra sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.

« I mutui di cui al precedente quarto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

« Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

se di studio, progettazione e direzione lavori afferenti alle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

« I mutui di cui al precedente quinto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1972, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.

Art. 3.

Gli ultimi tre commi dell'articolo 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono sostituiti con i seguenti:

« L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione del concorso sugli interessi previsti dal precedente comma sarà imputato per il sessennio 1965-1970 sull'importo complessivo autorizzato dall'articolo 20 a favore della Cassa medesima.

« Le successive annualità fino al 1980 per un importo non superiore a lire 500 miliardi, saranno iscritte nel bilancio dello Stato in conto dei fondi che saranno stanziati, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980.

« Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo non superiore a 22 mila milioni nell'esercizio 1970, a 48 mila e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, a 46 mila e 500 milioni nell'esercizio 1979 e a 43 mila e 500 milioni nell'esercizio 1980 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

« Gli stanziamenti a favore della Cassa per il Mezzogiorno sono versati dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipate ».

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.